



REPUBBLICA ITALIANA

155/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61151** del ruolo generale, sull'appello proposto da **ZANGROSSI Renato**, nato a Castelguglielmo (RO) il 12.1.1955 (c.f. ZNGRNT55A12C122L), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Berto (*francesco.berto@rovigoavvocati.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Panariti (*paolopanmariti@ordineavvocatiroma.org*);

contro

la Procura Generale della Corte dei conti;

la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto;

e nei confronti di

BRINGHENTI Alberto, (c.f.: BRNLRT58P23E089M), non costituito;

ROSSI Franco (c.f.: RSSFNC55E29C207J), non costituito;

l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Rovigo (p.iva: 00041640293), in persona del legale rappresentante p.t., patrocinato, giusta mandato in atti, dall'avv. Vittorio Domenichelli (vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it), unitamente al quale elegge domicilio presso il suo sopraindicato indirizzo digitale

avverso e per la riforma

della sentenza n. 66/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in data 17.5.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 19.9.2025, il relatore, l'avv. Panariti, su delega, per l'appellante, l'avv. Eleonora Marra, su delega, per l'amministrazione appellata, nonchè il P.M., nella persona del V.P.G. Giulio Stolfi.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza la Sezione territoriale ha parzialmente accolto la domanda proposta dalla Procura regionale, riconoscendo la responsabilità amministrativa dell'ing. Renato Zangrossi, odierno appellante, nominato collaudatore statico delle opere relative a un appalto pubblico per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia economica e popolare in Rovigo, via Bramante, promosso dall'ATER provinciale e finanziato con fondi ministeriali e regionali.

L'appalto conosceva, sin dalla fase progettuale, numerose criticità: a) il progetto preliminare risaliva agli anni 2004-2005, ma i lavori iniziavano solo nel 2010, dopo una lunga fase di stallo e di contenzioso;

b) nel 2007 veniva redatto un verbale di cantierabilità con firma del direttore dei lavori, ing. Bringhenti, poi accertata come falsa dal Tribunale di Rovigo (sent. n. 453/2021); c) i rapporti tra progettista, impresa esecutrice e ATER erano progressivamente degenerati, determinando una rilevante modifica progettuale non condivisa dal direttore dei lavori.

A partire dal 2011 si registravano, poi, plurime sospensioni dei lavori, dapprima per la scoperta di una condotta idrica, poi per contrasti esecutivi, infine per carenza di finanziamenti. Durante tali sospensioni venivano nominati tre collaudatori statici: i primi due rifiutavano l'incarico, mentre l'ing. Zangrossi, terzo nominato, accettava e, senza eseguire alcun sopralluogo, né prove statiche, rilasciava in data 19 settembre 2012 un certificato di collaudo statico, nonostante il cantiere fosse in stato di abbandono, allagato e invaso da materiali di risulta.

A seguito del rilascio del collaudo, il 25 settembre 2012 l'ATER stipulava con l'impresa esecutrice una transazione stragiudiziale con la quale riconosceva: € 303.844,78 a titolo di pagamento delle riserve iscritte dall'impresa; € 73.330,69 a titolo di mancato utile per la risoluzione/recesso dal contratto. All'ing. Zangrossi venivano, inoltre, corrisposti € 4.719,00 per onorari di collaudo.

Successivamente, nel 2013, un'ispezione ATER accertava gravi difetti strutturali: fuori piombo delle colonne portanti, errato montaggio delle travi di collegamento con distacco dei pilastri, ancoraggi difettosi, mancanza di serraggio dei bulloni in più punti della struttura.

Tali vizi rendevano necessarie ulteriori spese per la rifunionalizzazione dell'opera e davano origine a contenziosi civili tra ATER e impresa esecutrice, che nel frattempo era fallita.

Sulla scorta del riferito quadro circostanziale la Procura regionale ha convenuto in giudizio il r.u.p., Franco Rossi, poi assolto in primo grado, nonché il direttore dei lavori (Alberto Bringhenti), condannato con sentenza divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte del prevenuto e, infine, l'ing. Zangrossi, qui appellante.

La Sezione territoriale, in particolare, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria ha accertato la sussistenza di un danno erariale pari a € 108.501,00 (oltre rivalutazione e interessi), derivante dalla transazione stipulata a seguito del collaudo statico irregolare, ritenendo che il collaudo costituisse presupposto causale della transazione e che la condotta dell'ing. Zangrossi fosse connotata da colpa grave, in quanto egli aveva collaudato senza alcuna verifica tecnica, in violazione delle più elementari regole professionali.

Avverso la predetta decisione è insorto l'appellante, proponendo svariati motivi di gravame. Egli, in particolare:

- a) denuncia la carenza di interesse e l'improcedibilità dell'azione erariale, poiché l'ATER, a seguito di successiva transazione con un'impresa subappaltatrice, ha previsto il completamento dell'opera, eliminando così il danno;
- b) evidenzia l'assenza del nesso causale tra collaudo e danno, ritenendo che la transazione con l'impresa esecutrice non dipendesse dal collaudo;

c) censura l'assenza di prova della colpa grave e della inadeguatezza tecnica del proprio operato;

d) lamenta l'errata quantificazione del danno erariale addossatogli, non considerandosi ulteriori poste a carico dell'ATER e la successiva rifunzionalizzazione dell'opera e, comunque, un non corretto esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

La Procura generale, con articolate conclusioni, ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.

A tali conclusioni sono seguite memoria di replica dell'appellante, tese a confutare le avverse argomentazioni di parte pubblica.

Si è costituita anche l'amministrazione danneggiata (ATER), in qualità di interveniente *ad adiuvandum* in prime cure, concludendo, anche con successiva memoria di replica alla memoria dell'appellante, per il rigetto del gravame, siccome infondato, all'uopo richiamando i doveri del collaudatore prescritti dalla normativa di settore, totalmente disattesi dal prevenuto in quanto limitatosi ad effettuare un controllo esterno (come da lui stesso ammesso in sede di interrogatorio innanzi alla G.d.f.) dell'opera, peraltro pur conoscendo le criticità riscontrate già dal precedente collaudatore, per tale motivo dimessosi.

Sono, infine, state presentate ulteriori note di udienza dall'appellante con cui si insiste per l'accoglimento dell'appello, tenendosi conto del valore dell'opera pubblica che si è inteso ultimare.

Gli altri appellati (Brighenti e Rossi), non si sono costituiti, nonostante la loro rituale evocazione in giudizio.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia discussione, hanno ribadito le rispettive richieste.

Motivi della decisione

In rito, va dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.g.c. Nel merito, l'appello è meritevole di solo parziale accoglimento, nei termini che seguono.

La doglianza concernente l'asserita carenza di interesse e l'improcedibilità dell'azione risarcitoria erariale è infondata.

L'appellante afferma sostanzialmente che la *causa petendi* dell'azione risarcitoria risiederebbe nell'inutilizzabilità dell'opera, sicchè la concordata decisione, in via transattiva, nella corrispondente causa civile (atto del 18.1.2022), di ultimare l'opera farebbe venire meno l'interesse all'azione.

Sebbene, in effetti, la citazione difetti di assoluta chiarezza e coerenza in proposito - (a pag. 41 della citazione si parla di <<(…) costi sostenuti da ater per la realizzazione di un'opera non conclusa(…) >> (v. anche pag. 43), distinguendo poi tra i danni erariali prescritti (per un totale di € 779.376,35) e quelli non prescritti, per cui si è pertanto agito (ossia la liquidazione della prima transazione del 2012, oltre al costo della risoluzione per recesso e al compenso all'appellante come collaudatore, per complessivi € 381.894,47) - purtroppo, va osservato, come dal complesso della stessa si evinca (v. pag. 2 e 45) che la *causa petendi* risiede genericamente nella cattiva gestione dell'opera alla data della segnalazione, in disparte l'ultimazione o meno della stessa, e dei

conseguenti esborsi che ne sono derivati, in particolare per quanto afferisce a quelli derivanti specificamente dalla transazione (v. pag. 45 citaz.)

Appare evidente, invero, come condivisibilmente sottolineato anche dalla P.G. nelle proprie conclusioni scritte - e per anticipare anche il motivo riguardante il preteso difetto di causalità tra la contestata condotta e il danno - che il nocumento patrimoniale consistito negli esborsi derivanti dalla transazione non vi sarebbe stato (o lo sarebbe in misura notevolmente inferiore), ove il collaudatore avesse svolto la propria funzione secondo le prescrizioni di legge, denegando il collaudo sulla scorta delle criticità tecniche che certamente sarebbero emerse in sede di effettivo sopralluogo, senza “accontentarsi” delle dichiarazioni del direttore dei lavori e del r.u.p.

Passando ai motivi di gravame riguardanti il difetto di nesso di causalità tra collaudo e transazione del 2012, anche in relazione alle condotte dell'ATER, la plurima tesi gravatoria si impernia, in prima battuta, sulla distinzione tra collaudo statico e amministrativo, riconoscendo solo a quest'ultimo valenza definitivamente accertativa della rispondenza dell'opera al progetto validato.

L'appellante omette di considerare, però, che, nel caso che ne occupa, trattandosi di transazione in corso d'opera (ossia rispetto a un'opera non ultimata e oggetto di riserve e problematiche varie), il collaudo finale non aveva modo di intervenire, mentre risultava indispensabile e sufficiente, al fine di dare il definitivo *placet* alla soluzione transattiva, quello *statico* (assimilabile, in concreto, nella specie, a

quello “in corso d’opera”, per l’appunto, ex art. 221 d.p.r. n. 207/2010, *ratione temporis* vigente).

Che, peraltro, il collaudo statico fosse indispensabile ai fini transattivi, era nella piena conoscenza dell’appellante, come dallo stesso dichiarato *sua sponte* nell’interrogatorio reso innanzi alla G.d.f. (v. verbale del 28.4.2016). L’urgenza di chiudere la transazione fu, anzi, proprio la ragione per la quale egli evitò accessi *in loco* (stante l’impraticabilità dei luoghi) e si limitò a prendere atto delle assicurazioni formali della direzione lavori e del r.u.p.

Nè la mancanza della menzione del collaudo nell’accordo transattivo riveste circostanza dirimente in chiave assolutoria, posto che l’esito positivo del collaudo costituiva manifestamente una *condicio sine qua non* della stipula, conosciuta e comune a tutti i paciscenti e, perciò stesso, rimasta inespressa nel corpo del contratto transattivo (c.d. presupposizione negoziale: *amplius*, Cass., SS.UU., n. 9909/2018).

Ancora, l’efficacia causale circa la produzione del danno erariale, riconducibile al negligente collaudo, emerge anche a voler aderire alla tesi gravatoria secondo cui la transazione avrebbe per oggetto solo le riserve formulate dalla ditta appaltatrice rispetto alle quali sarebbe dirimente la relazione riservata del direttore dei lavori. Invero, come già anticipato, rimane impregiudicata la constatazione che, senza il collaudo, l’atto transattivo non sarebbe stato stipulato, o comunque, come condivisibilmente evidenziato dalla P.G., sarebbe sorta una pretesa risarcitoria in capo alla committente addirittura superiore allo

stesso valore delle riserve, secondo quanto poi giudizialmente accertato in sede civile.

In ordine, poi, al concorso dell'amministrazione danneggiata nella causazione del danno (che l'appellante ritiene addirittura assurgere a efficacia causale esclusiva), è a dirsi come le pur innegabili negligenze della committente siano state ampiamente considerate dal primo giudice nella valutazione del riparto del debito risarcitorio, attribuendosi all'appellante un modesto 30% del complessivo danno. In ogni caso, la chiara disposizione di legge che impone in sede di collaudo statico apposite verifiche sui luoghi (cfr. art. 221 reg. cit. e normativa di cui al d.m. 14.1.2008), imponevano al collaudatore di procedere a verifiche ispettive non già meramente cartolari, ma fisiche. Sicchè la mancata conoscenza, lamentata dallo Zangrossi, delle criticità già riscontrate dal precedente collaudatore, arch. Canini (e conosciute sia dalla committente che dalla direzione lavori), non assurge ad autonomo decorso causale interruttivo, trattandosi di una circostanza che non incideva sulla scelta di effettuare uno scrupoloso collaudo.

Tali circostanze, come si dirà, sono, invece, da maggiormente valorizzarsi, ex art. 52 R.D. n. 1214/1934.

Quanto alla lagnanza riguardante il difetto di prova circa l'esistenza di vizi strutturali dell'opera collaudata, secondo l'appellante mancherebbe una specifica valutazione tecnica comprovante la compromissione della staticità della stessa. E tuttavia, in disparte la considerazione che il materiale probatorio successivamente formatosi e acquisito in sede giudiziaria civile (perizie dei tecnici Geddo, Zatti, ecc.)

danno ampia contezza delle enormi criticità già riscontrabili in sede di collaudo statico, è a dirsi come quest'ultimo tenda ad assicurare, in generale, la regolarità dell'opera eseguita (art. 221 reg. cod. contr 2006), nella specie senz'altro da escludersi. Non a caso, il precedente collaudatore (arch. Canino) si rifiutò, infine, di procedere al collaudo e si dimise, una volta che non vennero prese in considerazione le sue prescrizioni (v. note del 29.6.2011 e del 5.7.2011, versate in atti).

Inoltre, tali valutazioni fatte *illo tempore* dal Canino rappresentano già *ex se* prova documentale della inidoneità dell'opera a superare il collaudo stesso, in disparte le valutazioni dei successivi tecnici.

Anche il motivo concernente l'errata quantificazione del danno erariale appare infondato: esso si fonda sull'asserita decisione di ultimare l'opera e, tuttavia, come già più sopra chiarito, tale argomento non si pone in correlazione con l'esborso transattivo che avrebbe avuto ben altro esito in caso di corretta esecuzione della prestazione professionale da parte del collaudatore.

Coglie, invece, nel segno la lamentata non corretta applicazione del potere riduttivo dell'addebito: invero, il quadro circostanziale in cui si è trovato a operare l'appellante e messo correttamente in risalto da costui nel gravame (i.e.: espletamento dell'incarico senza conoscenza delle criticità evidenziate dal precedente collaudatore di cui è stato artatamente tenuto all'oscuro dal direttore dei lavori; la necessità di procedere urgentemente ad esso per definire la transazione, ecc.), pur non avendo efficienza causale dirimente, come più sopra chiarito, impone una ulteriore riduzione del danno in via equitativa, ex art. 52

R.D. n. 1214/1934, che il Collegio stima congruo determinarsi nell'importo di € 80.000,00, già comprensivo di rivalutazione monetaria.

In definitiva, alla stregua delle superiori considerazioni, la decisione impugnata andrà solo parzialmente riformata, riducendosi la condanna dell'odierno appellante alla più limitata somma più sopra indicata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Spese di giudizio compensate per parziale soccombenza reciproca.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61151** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, riducendo la condanna di **ZANGROSSI Renato**, come sopra meglio generalizzato, alla somma di € 80.000,00 (ottantamila/00), già comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado. Spese di giudizio compensate.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.9.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 24/10/2025

Per IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to Maria Vittoria Zotta